

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIO "BTS" PER SISTEMI WIRELESS

Il giorno, presso la sede municipale di Caltignaga (NO), sita in via Roma n. 16, compaiono:

- la società WE MOBILE S.r.l. con sede legale/operativa in Novara in Via Gorizia N.52/I e sede logistica in Caltignaga (NO) in Via Sandro Pertini n. 7/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Novara al numero 232402, c.f. e p.iva 02373250030, rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dott. Paolo Picco, c.f. PCCPLA67L04F952W, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, nel seguito "*impresa*", e
 - il Comune di Caltignaga, con sede in Caltignaga (NO) in Via Roma n. 16, p.iva e c.f. 00304840036, rappresentato dal Responsabile dell'Area tecnica, Arch. G. Depaoli, nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione Novarese 2000, cui esso Comune ha delegato le funzioni relative, n. 3 del 02/07/2014, domiciliato per la carica presso il Comune di Caltignaga, il quale opera in nome e per conto dell'Ente, nel seguito "*Comune*".
- Le parti, come sopra rappresentate,

PREMESSO CHE

- il Comune è proprietario della c.d. "torre dell'acquedotto", sita in Caltignaga (NO) e identificata catastalmente come segue: foglio 22, mappale 382;
- l'impresa è interessata a utilizzare alcuni spazi individuati in detta struttura, come da schema grafico descrittivo depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di installare proprie apparecchiature per realizzare una "stazione base" (BTS) per la ricetrasmisione di un segnale radio che serve i terminali mobili degli utenti, coprendo l'area geografica circostante;
- la struttura sopra descritta ospita già alcune apparecchiature tecnologiche, di varia destinazione, sia di proprietà pubblica, sia di proprietà di privati regolarmente autorizzati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Oggetto della Convenzione.

Il Comune autorizza l'impresa ad usare la struttura di cui in premessa al fine dell'installazione di apparecchiature e dispositivi aventi le funzioni descritte, necessarie per l'attivazione di un servizio "banda larga".

L'impresa si impegna, in corrispettivo, a realizzare un sistema "Wi-Fi" pubblico per la cittadinanza, ad autenticazione centralizzata mediante sistema "captive portal", affinché nelle aree pubbliche coperte dal servizio ("hot spot") sia possibile per tutti, previa

autenticazione, navigare in internet gratuitamente.

2. Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

E' consentito il recesso anticipato da parte dell'impresa, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.

In presenza di giustificate motivazioni di natura normativa, ovvero di gravi motivazioni inerenti la pubblica necessità o incolumità, è consentito con le stesse modalità il recesso anticipato da parte del Comune.

3. Obblighi dell'impresa.

L'impresa si obbliga ad utilizzare la parte di struttura di cui in premessa in conformità alle finalità sopra descritte, installando e mantenendo gli apparati secondo le norme di legge statali e regionali ed i regolamenti vigenti e con il minore impatto ambientale possibile.

L'impresa, inoltre, preso atto della presenza presso la postazione di altri impianti tecnologici, si impegna a garantire la totale esclusione di qualsiasi problema di compatibilità, sia tecnico che ambientale, fra i propri impianti e quelli preesistenti, curando l'eliminazione di qualsiasi interferenza.

Alla scadenza della presente Convenzione la struttura tornerà nella piena disponibilità del Comune senza necessità di alcun atto specifico e l'impresa dovrà provvedere entro 90 (novanta) giorni alla rimozione di quanto installato, ad eccezione di linee elettriche e cavi dati eventualmente posati in tubi, canaline ed altre condutture non di proprio interesse, salvo che il Comune ne richieda in ogni caso la rimozione.

Gli elementi tecnologici non rimossi, salvo quanto sopra, alla scadenza del novantesimo giorno resteranno di proprietà del Comune.

L'installazione delle apparecchiature sarà accompagnata dalla presentazione al Comune di tutti i necessari pareri o certificazioni di legge riferiti ai ponti radio, tanto per ciò che attiene le richieste dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000, tanto per ciò che riguarda gli altri Enti interessati, in particolare ARPA Piemonte.

L'impresa dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità sull'installazione e utilizzazione degli impianti, sollevando di conseguenza in modo completo il Comune da qualsiasi responsabilità a qualsivoglia titolo nei confronti di essa società e dei terzi, ivi compreso ciò che attiene, ad esempio: manomissioni, furti, incendi, atti di sabotaggio o vandalici degli impianti in oggetto e a tutto ciò ad essi inerente; danni civili e penali a persone o cose causati dalle apparecchiature e dalle installazioni per cui viene redatta la

presente convenzione.

L'impresa, infine, si impegna ad erogare, in corrispettivo dell'autorizzazione ricevuta, connettività Internet gratuita alla "sede delle associazioni", sita in Caltignaga (NO), Via Roma n. 14, all'interno del palazzo municipale ed, inoltre, a realizzare e condurre n. 3 (tre) "hot spot" pubblici nelle seguenti aree:

- piazzale antistante il Municipio di Caltignaga (P.zza Martiri della Libertà);
- centro polifunzionale di Caltignaga compreso fra il campo sportivo e la piscina;
- area verde sita in frazione Sologno, Via Bellinzago n. 13.

L'impresa si impegna a realizzare le prestazioni corrispettive sopra descritte entro la data del 30/06/2015; qualora ciò non si verificasse senza giustificato ed espresso motivo, con missiva di contestazione a mezzo lettera raccomandata A/R, il Comune comunicherà l'immediata risoluzione della presente Convenzione.

4. Obblighi del Comune.

Il Comune si impegna a consentire l'installazione degli apparati secondo quanto concordato ed autorizzare l'accesso alla struttura interessata, 24 ore su 24, al personale designato dall'impresa, sia dipendente della stessa, sia incaricato.

A tal fine, si impegna a fornire copia delle chiavi dei locali in oggetto al Responsabile indicato dall'impresa ed individuato nel sig. Alberto Rigotti.

5. Cessione della convenzione.

Le posizioni giuridiche scaturenti dalla presente convenzione potranno essere cedute dall'impresa ad altre società controllanti, controllate, collegate o partecipate, previa autorizzazione espressa da parte del Comune.

6. Foro competente.

Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Novara, con espressa esclusione della clausola arbitrale.

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio:

- il Comune in 28010 Caltignaga, Via Roma n. 16;
- l'impresa in 28100 Novara, Via Gorizia n.52/l.

7. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti connessi al presente rapporto.

8. Forma contrattuale.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso a

cura e spese della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'IMPRESA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di avere preso piena cognizione e di approvare singolarmente gli artt. 2, 3, 4, 5, 6.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'IMPRESA